



MINISTERO DELL'INTERNO

Servizio di Messaggistica Interna Certificata

Identificativo Messaggio: 200510150927511795 Data e ora di arrivo: 15.10.2005 09:29 AM

Prot.interno: Non presente



Mittente:

Test 01 Test 01 <Uff.Telegrafo.Mininterno.RM@cert.messaggistica>

Destinatario:

questura.ag@cert.messaggistica, questura.ai@cert.messaggistica, questura.an@cert.messaggistica, questura.ao@cert.messaggistica, questura.ap@cert.messaggistica, questura.aq@cert.messaggistica, questura.ar@cert.messaggistica, questura.at@cert.messaggistica, questura.av@cert.messaggistica, questura.ba@cert.messaggistica, questura.bg@cert.messaggistica, questura.bi@cert.messaggistica, questura.bl@cert.messaggistica, questura.bn@cert.messaggistica, questura.bo@cert.messaggistica, questura.br@cert.messaggistica, questura.bs@cert.messaggistica, questura.bz@cert.messaggistica, questura.ca@cert.messaggistica, questura.cb@cert.messaggistica, questura.ce@cert.messaggistica, questura.ch@cert.messaggistica, questura.cl@cert.messaggistica, questura.co@cert.messaggistica, questura.cr@cert.messaggistica, questura.cs@cert.messaggistica, questura.ct@cert.messaggistica, questura.cz@cert.messaggistica, questura.en@cert.messaggistica, questura.fc@cert.messaggistica, questura.fe@cert.messaggistica, questura.fg@cert.messaggistica, questura.fi@cert.messaggistica, questura.fr@cert.messaggistica, questura.ge@cert.messaggistica, questura.go@cert.messaggistica, questura.gr@cert.messaggistica, questura.im@cert.messaggistica, questura.is@cert.messaggistica, questura.lr@cert.messaggistica, questura.lc@cert.messaggistica, questura.le@cert.messaggistica, questura.li@cert.messaggistica, questura.lo@cert.messaggistica, questura.lt@cert.messaggistica, questura.lu@cert.messaggistica, questura.mc@cert.messaggistica, questura.me@cert.messaggistica, questura.mi@cert.messaggistica, questura.mn@cert.messaggistica, questura.mo@cert.messaggistica, questura.ms@cert.messaggistica, questura.mt@cert.messaggistica, questura.na@cert.messaggistica, questura.nb@cert.messaggistica, questura.nu@cert.messaggistica, questura.on@cert.messaggistica, questura.pa@cert.messaggistica, questura.pc@cert.messaggistica, questura.pd@cert.messaggistica, questura.pe@cert.messaggistica, questura.pg@cert.messaggistica, questura.pi@cert.messaggistica, questura.pn@cert.messaggistica, questura.po@cert.messaggistica, questura.pr@cert.messaggistica, questura.pt@cert.messaggistica, questura.pu@cert.messaggistica, questura.pv@cert.messaggistica, questura.pz@cert.messaggistica, questura.ra@cert.messaggistica, questura.rc@cert.messaggistica, questura.re@cert.messaggistica, questura.rg@cert.messaggistica, questura.ri@cert.messaggistica, questura.rm@cert.messaggistica, questura.rn@cert.messaggistica, questura.ro@cert.messaggistica, questura.sa@cert.messaggistica, questura.si@cert.messaggistica, questura.so@cert.messaggistica, questura.sp@cert.messaggistica, questura.sr@cert.messaggistica, questura.ss@cert.messaggistica, questura.sv@cert.messaggistica, questura.ta@cert.messaggistica, questura.te@cert.messaggistica, questura.tn@cert.messaggistica, questura.to@cert.messaggistica, questura.tp@cert.messaggistica, questura.tr@cert.messaggistica, questura.ts@cert.messaggistica, questura.tv@cert.messaggistica, questura.ud@cert.messaggistica, questura.va@cert.messaggistica, questura.vb@cert.messaggistica, questura.vc@cert.messaggistica, questura.ve@cert.messaggistica, questura.vi@cert.messaggistica, questura.vr@cert.messaggistica, questura.vt@cert.messaggistica, questura.vv@cert.messaggistica, - <questura.cn@cert.messaggistica>

Per conoscenza:

Oggetto:

73913

OGGETTO: art.6 della legge 20 luglio 2004, n.189 recante "disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

ALLE PREFETTURE - UTG LORO SEDI

ALLE QUESTURE LORO SEDI

In relazione all'elevato numero di quesiti pervenuti da varie Prefetture e Questure concernenti l'esatta individuazione della categoria delle "guardie particolari giurate delle associazioni protezioneistiche e zoofile riconosciute", destinatarie della normativa di cui all'oggetto, si forniscono, con la presente direttiva, chiarimenti ed indicazioni al riguardo.

Il D.P.R. 31.3.1979, nel trasformare l'ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali - in ente morale di diritto privato, ha stabilito (art.3) che la vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali o locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico venisse trasferita ai Comuni ed alle Comunità Montane.

Il successivo art.5 del medesimo D.P.R. ha altresì stabilito che le guardie dell'ENPA conservassero la qualifica di guardia giurata, perdendo quella di agente di p.s., e che le stesse potessero, inoltre, essere utilizzate a titolo volontario e gratuito da Comuni e Comunità Montane per la prevenzione e la repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Successivamente la legge n.157/1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma; con l'art.27, 2° comma, ha stabilito che la vigilanza venatoria (animali selvatici) fosse affidata, fra le altre, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. Da ciò si è desunto che, da quel momento, la vigilanza zoofila potesse essere svolta non soltanto dall'ENPA, ma anche da guardie volontarie previste dalla legislazione regionale,

alla quale dovesse farsi di volta in volta riferimento.

Dai tenore di detta norma si evince, inoltre, che le guardie zoofile dell'ENPA (vedi art.37 L.n.15711992) e quelle previste dalla normativa regionale, a differenza di quelle volontarie venatorie, svolgono la vigilanza anche in materia di caccia senza altra ulteriore condizione.

Si precisa, infatti, che le guardie giurate volontarie venatorie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel C.T. F.V. N. (il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di cui all'art.8 della menzionata legge sulla caccia) e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, di cui all'art.27, 1° comma lettera b, legge n.15711992, non sono autorizzate, di per sé, ad effettuare la vigilanza in materia zoofila.

A sottolineare tale peculiarità, si evidenzia che, in accordo a quanto stabilito dall'art. 163, 3° comma, del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112, recante norme per il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato agli enti locali, il riconoscimento della nomina delle guardie volontarie zoofile è rimasto di pertinenza del Prefetto, mentre, invece, è passato alla competenza della Provincia, tra gli altri, il riconoscimento della nomina delle guardie venatorie volontarie.

In particolare, la legge 20 luglio 2004, n.189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, all'art.6, secondo comma, in tema di vigilanza sulle norme poste a tutela degli animali d'affezione, stabilisce che la protezione degli stessi sia affidata, oltre che a soggetti pubblici, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

In un contesto coerente e coordinato con la normativa sopradescritta, si ritiene che le guardie particolari giurate in argomento, debbano intendersi quelle appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile definite come tali da leggi statali e regionali.

Rientrano, pertanto, nell'ambito delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinatarie della suddetta normativa, oltre all'ENPA e a quelle "regionali", le associazioni deputate alla vigilanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia, le quali sono evidentemente titolari di un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato.

MODULARIO

INTERNO - 26

Resta inteso che - ai fini della normativa di cui si tratta - le guardie giurate volontarie già autorizzate a svolgere la vigilanza zoofila, non abbisognano di alcuno specifico ulteriore atto di conferimento da parte del Prefetto.

Si rileva, poi, che, detto articolo di legge, in quanto attribuisce alle menzionate guardie giurate, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione, la qualifica di polizia giudiziaria "ope legis", riconosce alle medesime l'esercizio delle relative funzioni.

Si ritiene, inoltre, che detti soggetti assumano la qualità di ufficiali o agenti di p.g. a seconda delle disposizioni ricevute dall'Autorità giudiziaria competente.

Si reputa altresì opportuna precisare che le guardie di che trattasi, ai sensi dell' art.57, 3° comma c.p.p., sono ufficiali o agenti di p.g., nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni; vale a dire non solo che la loro sfera di competenza, in tale veste, riguarda esclusivamente la tutela degli animali d'affezione, ma che possono agire solo quando sono comandati in servizio e solo nell'ambito territoriale indicato nel decreto prefettizio di nomina.

Per quel che attiene ai compiti attribuiti dai rispettivi decreti di nomina, essi sono costituiti dal contenuto di questi ultimi, ove è specificata l'associazione o l'ente che richiede la nomina per l'interessato, il tipo di tutela protezionistica svolta con il richiamo alla normativa di riferimento, nonché il limite territoriale entro il quale l'attività di vigilanza può essere esercitata.

Si richiamano, infine, relativamente alle modalità di svolgimento del servizio da parte delle più volte menzionate guardie giurate zoofile, i poteri di controllo e vigilanza conferiti all'Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del

R.D.L. 26 settembre 1935, n.1952, recante norme in materia di disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di competenza di codesti Uffici, rimanendo in attesa di un cortese avviso di ricevuta ed assenso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(CAZZELLA)